

STATUTO

IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALLEFIORITA CZ CORSO DEI
BRUZI 181

Numero REA: CZ - 206642

Codice fiscale: 03647260797

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2022 - Statuto completo	2
--	---



Roberta Crispino
Notaio

Allegato "A" Raccolta 12902

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata "**IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", con sede in Vallefiorita.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Presso la sede sociale si intende eletto, limitatamente agli atti relativi al rapporto sociale, il domicilio di ogni socio.

ART. 2 - La durata della Cooperativa viene stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge n. 381/1991 e successive modifiche, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, soci o non soci, sviluppando fra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico, mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto

	di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalle Coo-	
	perative e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in	
	materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Per conseguire tali scopi la Cooperativa potrà convenzionarsi con gli Enti lo-	
	cali, con le Regioni e con qualsiasi altra istituzione ed organismo nazionale	
	ed internazionale a carattere pubblico e privato, nonchè aderire ad altri orga-	
	nismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutuali-	
	stiche, cooperative di lavoro e di servizio nonchè gruppi cooperativi pariteti-	
	ci.	
	La società si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	cooperativo unitario italiano. Pertanto la società aderisce alla Lega Nazionale	
	Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali	
	nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la	
	gestione in forma di impresa dei servizi sociali, socio sanitari, culturali ed e-	
	ducativi e formativi di cui al successivo articolo 4).	
	ART. 4 - La Cooperativa, considerato lo scopo mutualistico così come defi-	
	nito all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei	
	soci ha per oggetto:	

	- assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Provin-	
	ce, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico, nonché da privati, incarichi per re-	
	digere piani e strumenti di programmazione, pianificazione, progettazione e	
	concessione di servizi nel settore dei servizi sociali e sanitari;	
	- segretariato sociale, centri di aggregazione sociale; assistenza so-	
	cio-pedagogica; centri di servizi per l'infanzia, per la famiglia, costituire e/o	
	gestire asili nido, scuole materne e scuole elementari; vigilanza, conduzione	
	scuolabus e fornitura servizi di scuolabus; strutture residenziali, gestire cen-	
	tri di gioco e centri estivi "colonie"; assistenza economica e soccorso di pri-	
	mo intervento; assistenza domiciliare; interventi per l'integrazione sociale;	
	affidamenti etero familiari; interventi connessi alle competenze delle autorità	
	giudiziarie e penitenziarie; servizi residenziali, semi-residenziali e diurni	
	(gruppo appartamento, Comunità educativo-assistenziale, Comunità terapeu-	
	tica, case di riposo); centri di vacanza; studi e ricerche, programmazione,	
	consulenza ed assistenza per l'elaborazione dei piani socio assistenziali e sa-	
	nitari;	
	- attività sanitarie connesse con la prevenzione, diagnosi, terapia e riabilita-	
	zione delle malattie fisiche e psichiche;	
	- attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro; attività	
	di prevenzione di fattori di rischi sanitario e sociale; attività di formazione	
	professionale per operatori sanitari e per utenti, di produzione di sussidi di-	
	dattici; attività produttive (agricoltura, industria, artigianato, pesca) finaliz-	
	zate all'inserimento lavorativo di soggetti disabili, anche temporaneamente e	
	comunque a rischio di emarginazione;	
	- attività di gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di	

	strutture residenziali, semi-residenziali, centri sociali, di servizi a domicilio e	
	per interventi domiciliari; la prestazione di servizi sanitari, di prevenzione di	
	malattie; attività di educazione sociale;	
	- attività di tutela della salute, della dignità e per le pari opportunità della	
	donna attraverso la gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e	
	privati di strutture destinate a servizi per interventi negli: asili nido, consul-	
	tori familiari, centri donna, centri contro la violenza, o comunque denomina-	
	ti; svolgere attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle	
	scuole elementari e materne;	
	- ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione spaccio, mense, al-	
	berghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie, pulizie e manutenzioni civili	
	ed industriali, giardinaggio manutenzione aree verdi;	
	- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli sanitari, presidi ed attrez-	
	zature mediche e chirurgiche;	
	- svolgere attività di studio, ricerca, programmazione, progettazione nel set-	
	tore della formazione professionale, gestire e/o realizzare corsi di formazione	
	professionale di qualificazione e/o riqualificazione autonomamente o in con-	
	venzione con enti pubblici o privati, elaborare per conto di enti pubblici e/o	
	privati progetti per la richiesta di finanziamenti, nonché fornire assistenza e	
	consulenza ad enti pubblici e/o privati che gestiscono attività formative, or-	
	ganizzare per conto proprio o per conto di terzi corsi aziendali o formativi;	
	affittare o concedere in locazione ad enti pubblici e/o privati, attrezzature in-	
	formatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro attività; svolgere attività di	
	volontariato sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che	
	svolgono attività di volontariato;	

	- attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti pubblici e/o privati	
	servizi e sportelli informativi inerenti le varie normative per le agevolazioni	
	sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese;	
	pubblicare riviste, news-letter e materiale informativo nei settori indicati ai	
	precedenti punti.	
	Le prestazioni si intendono offerte a tutti i cittadini, ed in particolare a quelli	
	a rischio di emarginazione quali: anziani, minori, portatori di handicap fisici	
	e psichici, tossicodipendenti, immigrati, nomadi, ragazze madri ed altri sog-	
	getti a rischio di emarginazione sociale.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi statutari e sociali,	
	nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute	
	necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque, sia di-	
	rettamente o indirettamente attinenti al medesimo.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposi-	
	to regolamento approvato dall'assemblea.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le ope-	
	razioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commercia-	
	le e finanziaria, con l'esclusione delle attività disciplinate dalla legge n. 1 del	

	2/1/1991 necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque	
	sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro,	
	per la sola indicazione esemplificativa:	
	1) promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione anche	
	maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazioni anche mag-	
	gioritarie e/o di controllo in società di capitali e/o enti ed organismi economi-	
	ci consortili;	
	2) concorrere ad aste, concorsi, licitazioni, gare, appalti e trattative private;	
	3) istituire e/o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini	
	necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a-	
	gevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	5) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi	
	forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa ade-	
	risce, nonché a favore di altre cooperative;	
	6) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case	
	per i soci e le loro famiglie con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni,	
	concessioni di mutui, altre operazioni finanziarie o partecipazioni;	
	7) promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sia per i soci che	
	per i non soci, al fine di creare soggetti in grado di gestire le attività della co-	
	operativa medesima sul territorio regionale e nazionale;	
	8) favorire e sviluppare iniziative sociali (mense, spacci, centri di primo soc-	
	corso, ecc.), mutualistiche, culturali, professionali, ricreative, e sportive, sia	
	con la creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed	

	enti idonei;	
	9) formulare progetti finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento della	
	Cooperativa.	
	Per finanziare tali progetti potrà emettere azioni di partecipazione cooperati-	
	va ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;	
	10) partecipare a fiere e mostre-mercato a livello regionale, nazionale e inter-	
	nazionale al fine di propagandare e commercializzare i prodotti e i servizi	
	forniti dalla società nonché organizzare ed attuare campagne promozionali ed	
	ogni altra iniziativa avente lo scopo di valorizzare i prodotti e i servizi mede-	
	simi.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nel-	
	l'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti	
	da disciplinarsi con apposito regolamento in ottemperanza alle vigenti ed e-	
	manande disposizioni di legge in materia.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto	
	ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545	
	septies del codice civile.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti o negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresi la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gen-	
	naio del 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	ART. 5 - Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente	

	statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	SOCI	
	ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la mag-	
	giore età, che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla	
	natura dell'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione professionale, possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi ab-	
	biano interessenza diretta o indiretta, imprese in concorrenza con la Coope-	
	rativa, salvo specifica autorizzazione dell'Assemblea ordinaria e ad eccezio-	
	ne dei soci che prendono parte alla costituzione della società, per i quali è già	
	nota la loro qualifica.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, posso-	
	no essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa o soggetta alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa.	
	Sono ammessi i soci sovventori o finanziatori e la contestuale possibilità di	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione il poten-	
	ziamento aziendale cui sono destinati i conferimenti dei soci sovventori ai	
	sensi dell'art 4 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59.	
	ART. 7 - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla	
	legge e per un periodo non superiore a cinque anni, l'ammissione di nuovi	

	soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può am-	
	mettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o inte-	
	grare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può am-	
	mettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorre-	
	re, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economi-	
	ci, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammis-	
	sione, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per cento) di quello	
	previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche	
	in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione pro-	
	fessionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capi-	
	tale sociale.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle as-	
	semblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee	
	ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto ammini-	
	stratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codi-	
	ce civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rap-	
	porto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio spe-	
	ciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professio-	
	nale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero	
	abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della co-	
	operativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In	
	tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione	
	in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e gli effetti	
	previsti dal presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale se-	

	condo i termini e le modalità previste dal presente statuto.	
	ART. 8 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Orga-	
	no Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinan-	
	za e titolo di studio, ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione,	
	la sede, l'oggetto sociale, il cognome ed il nome delle persone che ne hanno	
	la rappresentanza legale ed allegata la copia dell'atto costitutivo e dello sta-	
	tuto vigenti;	
	b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro o della condizione profes-	
	sionale;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con	
	quella della cooperativa;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	e) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà mai	
	essere inferiore all'ammontare del minimo deliberato dall'assemblea e co-	
	munque mai inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissati	
	dalla legge;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria disciplinata	
	nel presente statuto.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera	
	sulla domanda entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità	
	ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione	
	dovrà essere comunicata all'interessato e sarà annotata, a cura dell'Organo	

	amministrativo, sul libro soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il supera-	
	mento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile e, conse-	
	guentemente, l'obbligo della cooperativa di applicare le disposizioni in mate-	
	ria di società per azioni, l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea	
	per la modifica dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro soci dopo che l'as-	
	semblea abbia proceduto alla modifica dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda, l'Organo amministrativo dovrà motivare en-	
	tro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo	
	potrà, entro sessanta giorni, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso	
	di deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo	
	sarà tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	ART. 9 - I soci sono obbligati:	
	1) a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai	
	successivi articoli;	
	2) a versare la tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;	
	3) a versare il sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;	
	4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	ART. 10 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di a-	

	vere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i do-	
	cumenti relativi all'amministrazione.	
	ART. 11 - I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensiona-	
	bile o comunque abbiano diritto a pensione ai sensi delle norme previdenzia-	
	li, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'Assem-	
	blea ordinaria.	
	Possono diventare soci onorari della Cooperativa, con delibera dell'assem-	
	blea ordinaria, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei con-	
	fronti della Cooperativa.	
	ART. 12 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pe-	
	gno o a vincoli volontari, nè cedute, senza l'autorizzazione dall'organo am-	
	ministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al-	
	l'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-	
	to al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la società dovrà iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può attivare le procedure arbitrali disciplinate nel presente statuto.	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ART. 13 - La qualità di socio si perde:	

	- per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio è perso-	
	na fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio	
	è persona giuridica.	
	ART. 14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che	
	non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali	
	e in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata	
	alla società.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge o del pre-	
	sente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo	
	dovrà darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di	
	cui al presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mu-	
	tualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda, trasmessa all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevu-	
	ta di ritorno.	
	ART. 15 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto	
	sociale;	

	c) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	d) si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali disciplinate nel presente statuto.	
	L'esclusione diviene operante dall'annotazione, fatta a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	ART. 16 - I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle	

	quote di capitale da essi effettivamente versato, oltre alla eventuale rivaluta-	
	zione nei modi previsti dal presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, se versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice	
	civile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massi-	
	mo di cinque anni.	
	ART. 17 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle	
	quote da lui effettivamente versate, si matura nella misura e con le modalità	
	previste nel precedente articolo.	
	Gli eredi questi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitu-	
	tiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di	
	un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono ri-	
	chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.	
	L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamen-	
	to dei requisiti, con le modalità e le procedure previste dal presente statuto.	
	ART. 18 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno	

	richiedere il rimborso entro e non oltre cinque anni dalla data di approvazio-	
	ne del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini suddetti e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, al fondo di riserva.	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui	
	all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché	
	strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali sog-	
	getti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono	
	stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il rela-	
	tivo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'ar-	
	ticolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	
	degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assem-	
	blea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e se-	

	guenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	RISTORNI	
	ART. 20 - In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo am-	
	ministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento,	
	con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata	
	con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 21 - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da:	
	- un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e	
	non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci coope-	
	ratori;	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art.	
	17;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito dall'assemblea e/o previ-	
	sto dalla legge.	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patri-	
	monio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante	
	la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 22 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in preva-	
	lenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizio-	
	ne ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite mas-	
	simo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	ART. 23 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai	
	principi di legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro cen-	
	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	

	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società.	
	ART. 24 - La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:	
	a) alla riserva legale in misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	RIUNIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI	
	ART. 25 - I soci decidono sulle materia riservate alla loro competenza dalla	
	legge e dal presente statuto nonché:	
	a) sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro ap-	
	provazione;	
	b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo	
	dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazio-	
	ne.	
	Tutte le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.	
	ART. 26 - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dagli ammi-	
	nistratori mediante avviso contenente deve contenere l'elenco delle materie	
	da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'e-	
	ventuale seconda convocazione dell'adunanza, che non può svolgersi nello	
	stesso giorno fissato per la prima.	
	La convocazione deve essere effettuata ai soci ed agli altri aventi diritto con	

	mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà	
	scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:	
	a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mez-	
	zo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;	
	b) lettera semplice, ovvero messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto	
	da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confer-	
	mare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, speci-	
	ficando la data di ricevimento.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolar-	
	mente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono	
	presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominato,	
	non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichia-	
	rano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di	
	non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori	
	dalla sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro	
	dell'Unione Europea.	
	ART. 27 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordina-	
	ria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è re-	

	golarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-	
	sentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di	
	voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Le decisioni inerenti le modificazioni dell'atto costitutivo, il compimento di	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-	
	le o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ovvero l'approvazione di	
	regolamenti interni, saranno legittimamente assunte solo con il voto favore-	
	vole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	ART. 28 - Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'al-	
	zata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	ART. 29 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi.	
	Ogni socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo	
	della quota posseduta; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo	
	di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppu-	
	re al numero dei loro membri.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti	
	finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne deter-	
	mina l'emissione.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti	
	dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissio-	
	ne, dal presente statuto.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta da	
	parte dell'organo amministrativo, non hanno pagato in tutto o in parte la quo-	

	ta e per quelli nei cui confronti sia stato intrapreso il procedimento di esclusione.	
	ART. 30 - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio.	
	La delega, conferita per iscritto, deve essere conservata fra gli atti sociali.	
	Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.	
	ART. 31 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina.	
	Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione.	
	L'amministrazione può essere affidata anche a non soci, purchè la maggioranza del Consiglio sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e	
	comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Nell'atto costitutivo, o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì	
	essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può, inoltre,	
	essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.	
	In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai	

	soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi am-	
	ministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per	
	qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere	
	proposta da uno qualsiasi dei soci.	
	I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministra-	
	zione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno	
	insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 32 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte in adunanza col-	
	legiale.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del	
	giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano	
	adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori,	
	componenti dell'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia,	
	o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	componenti dell'organo di controllo se nominato.	

	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per	
	audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà	
	atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riu-	
	nione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	
	verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visio-	
	nare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte	
	con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende	
	respinta.	
	ART. 33 - L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazio-	
	ne ordinaria e straordinaria della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli am-	
	ministratori.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare	
	tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	

	suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiunta-	
	mente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi ter-	
	zo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto	
	comma, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento	
	di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	ART. 34 - La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio	
	di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai	
	procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	ART. 35 - E' facoltà dei soci, con apposita delibera assembleare, nominare:	
	- o il Collegio Sindacale che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi	
	del successivo art. 36;	
	- o un Revisore che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del succes-	
	sivo art. 37.	
	La nomina del Collegio Sindacale è invece obbligatoria verificandosi le con-	
	dizioni poste dall'art. 2477 del Codice Civile. Anche in questo caso il Colle-	
	gio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 36.	
	ART. 36 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due	
	supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 del Codice Civile. Il Pre-	
	sidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la delibera di nomina	
	del Collegio stesso.	
	Per la nomina, la cessazione la sostituzione dei Sindaci si applicano le di-	

	sposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403	
	bis del Codice Civile; al Collegio Sindacale spetta anche l'esercizio del con-	
	trollo legale dei conti (salvo diverse disposizioni di legge al riguardo); in	
	quanto investito del controllo legale dei conti il Collegio Sindacale dovrà es-	
	sere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istitui-	
	to presso il Ministero della Giustizia.	
	E' possibile l'intervento dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale me-	
	diate mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare accerta-	
	menti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale;	
	in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti constatare e proclamare i risul-	
	tati delle eventuali votazioni; deve inoltre essere consentito agli intervenuti	
	di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richie-	
	dere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni nonché le moti-	
	vazioni del proprio eventuale dissenso.	
	ART. 37 - In alternativa al Collegio sindacale, o nei casi previsti dalla legge,	
	il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un revisore	
	iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si applicano le dispo-	
	sizioni di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ART. 38 - La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	La competenza per decidere od accertare tutte le cause di scioglimento previ-	

	ste in modo specifico dal presente statuto spetta all'assemblea; spetta all'or-	
	gano amministrativo curare i relativi adempimenti pubblicitari.	
	La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea, che de-	
	libera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; in caso	
	di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di li-	
	quidazione.	
	Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e	
	la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2487 del	
	Codice Civile.	
	Il collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme seguenti:	
	a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi mem-	
	bri;	
	b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno	
	essere delegati uno o più dei suoi membri;	
	c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta an-	
	che da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri	
	membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Il collegio	
	dei liquidatori si riunirà, comunque, validamente, anche senza convocazione	
	scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;	
	d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su	
	apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.	
	Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del codice civile, i liquidatori	
	assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa	
	nomina nel registro delle imprese.	
	Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei li-	

	liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquida-	
	zione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azien-	
	da sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori	
	speciali per determinati atti o categorie di atti.	
	ART. 39 - L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in	
	conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514	
	lettera c) del codice civile.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 40 - Tutte le controversie (fatta eccezione per quelle nelle quali la leg-	
	ge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) aventi ad ogget-	
	to rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quel-	
	le relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di tenta-	
	tivo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di	
	conciliazione della Camera di Commercio di Catanzaro, con gli effetti previ-	
	sti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) non risolta tramite la conci-	
	liazione, come sopra prevista, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal	
	Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, il quale dovrà provve-	
	dere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	
	diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al - presidente	

31 di 32

32 di 32